



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

**Workshop per gli operatori interessati alla presentazione  
della domanda di autorizzazione come  
“gestori di crediti in sofferenza”**

*6 marzo 2025*

## Obiettivo del workshop

- Illustrare le aspettative di vigilanza nell'ambito del processo autorizzativo, con riferimento ai vari profili oggetto di analisi
- Fornire chiarimenti sulle informazioni e i documenti da allegare nonché sulle tempistiche e modalità di presentazione delle domande di autorizzazione

## Disclaimer

- Queste slide hanno finalità illustrative ed esemplificative del processo autorizzativo. In caso di eventuali discordanze tra quanto qui rappresentato e la normativa di riferimento, prevale quest'ultima
- In questa sede viene descritto un processo autorizzativo standard. Le valutazioni sono poi condotte caso per caso e le decisioni sono assunte dal Direttorio della Banca d'Italia
- Le considerazioni riportate di seguito (o che saranno espresse nell'ambito dei procedimenti) sono strettamente connesse al caso oggetto di esame e non devono essere interpretate come valide ed esaustive per altre fattispecie, quand'anche assimilabili.

# Agenda

- I. Percorso di evoluzione normativa
- II. Profili autorizzativi
- III. Profili di tutela
- IV. Profili di Vigilanza ongoing
- V. Novità relative alla Centrale dei rischi

# PARTE I

## Percorso di evoluzione normativa

- 1. Contenuti della SMD*
- 2. Recepimento nel TUB*
- 3. Recepimento in secondaria*

Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria

# 1. Contenuti della SMD (1/3)

Nell'ambito del progetto *Capital Markets Union*, con la SMD il legislatore europeo intende promuovere lo sviluppo di un mercato secondario paneuropeo dei crediti deteriorati (NPL) originati dalle banche garantendo al contempo la tutela dei debitori ceduti

Come?

Introducendo un regime armonizzato volto a favorire il trasferimento dei NPL da parte delle banche e ad assicurarne una gestione più efficiente, trasparente e competitiva

## Credit purchaser

- no requisiti autorizzativi né di vigilanza
- obblighi minimi essenzialmente informativi e contrattuali nei confronti dei debitori ceduti

## Credit servicer

- regime autorizzativo e di vigilanza e requisiti di tipo organizzativo (es. governance, fit&proper, controlli interni)
- obblighi contrattuali (e informativi) verso i debitori ceduti
- *passporting* per l'operatività transfrontaliera

## Ulteriori aspetti della disciplina dei credit servicer

### Possibilità di ricevere e detenere fondi

- Gli SSMM possono decidere se autorizzare i gestori dei crediti a ricevere e detenere fondi dai debitori, oppure se vietare tale attività
- **se ammesso:** necessario imporre **obblighi di segregazione dei conti e dei fondi** allo scopo di ovviare ai rischi in caso di insolvenza
- **se vietato:** il gestore non potrà svolgerle neppure negli altri SSMM ove sia eventualmente ammesso

### Rapporto contrattuale con i purchaser

- Il rapporto tra il purchaser e il servicer deve essere regolato da un **contratto i cui contenuti sono tipizzati dal legislatore**

### Esternalizzazione a fornitori di servizi di gestione dei crediti

- deve basarsi su un **contratto di esternalizzazione**
- **non può mai riguardare tutte le attività del servicer**
- **non deve impedire o ostacolare la vigilanza sul gestore dei crediti**
- **non deve pregiudicare la possibilità del servicer di accedere a tutte le informazioni, né quella di tornare a prestare le attività di gestione dopo la risoluzione del contratto**

## Discrezionalità SMD: in scope / out of scope

<b>1. Ambito di applicazione oggettivo</b>	Possibilità di <u>escludere alcune categorie di NPL</u> (quelli non scaduti, o scaduti da meno di 90 giorni, o non risolti in conformità al diritto civile nazionale)
<b>2. Gestione dei crediti nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione</b>	Possibilità di <u>escludere l'acquisto e la gestione di crediti effettuata nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione</u> (i.e. quando il <i>purchaser</i> è un veicolo di cartolarizzazione ai sensi del Reg. UE 2017/2402)
<b>3. Obbligo degli acquirenti di crediti di nominare un gestore di crediti autorizzato</b>	Possibilità di <u>imporre ai <i>credit purchaser</i> l'obbligo di nominare un credit servicer autorizzato</u> per la gestione di crediti riferibili a contratti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla SMD

## 2. Recepimento nel TUB (1/2)

- Il decreto legislativo n. 116/2024 ha, tra le altre cose, **novellato il TUB**, introducendo il nuovo **Capo II del Titolo V del TUB** denominato «**Acquisto e gestione di crediti in sofferenza e gestori di crediti in sofferenza**». Di seguito si elencano le principali novità della novella legislativa:

### 1. Ambito di applicazione circoscritto ai crediti classificati in sofferenza

- per le sofferenze viene rimossa ogni limitazione all'acquisto da parte di soggetti non vigilati (**art. 114.3, comma 2**)  
→ **rimane la riserva di attività sull'acquisto** di crediti deteriorati diversi dalle sofferenze

### 2. Esclusione delle operazioni di cartolarizzazioni segmentate (c.d. tranced)

- il *servicing* nell'ambito di queste operazioni **continua a essere riservato a banche e intermediari** ex art. 106 TUB (art. 2, comma 6, legge 130/1999);
- **ratio** → assicurare il mantenimento dell'attuale livello di affidabilità ed efficienza del mercato italiano delle cartolarizzazioni.

## 2. Recepimento nel TUB (2/2)

### 3. Obbligo per l'acquirente di avvalersi sempre di un credit servicer

- la nomina di un servicer (soggetto vigilato) offre maggiori garanzie sul rispetto degli obblighi imposti dalla SMD e favorisce l'efficacia dell'azione di supervisione e il mantenimento di una visione complessiva del mercato (**art. 114.3, comma 2**)

### 4. Applicazione anche ai crediti finanziari originati da soggetti diversi dalle banche

- **estensione** della disciplina SMD anche ai **crediti finanziari** originati da soggetti diversi dalle banche (e.g. intermediari ex art. 106 TUB, fondi di credito e SPV) rispetto ai quali la direttiva lascia liberi gli Stati membri di valutare l'applicazione di regimi equivalenti (**art. 114.1, comma 1, lett. a**)

### 5. Regime applicabile ai credit servicer

- **attività esercitabili (art. 114.3)** → attività di servicing dei crediti + acquisto di crediti in sofferenza + attività connesse e strumentali
- **detenzione fondi (art. 114.7)** → possibilità di ricevere e detenere fondi dai debitori
- **operatività transfrontaliera (art. 114.9)** → possibilità di operare in tutti gli Stati dell'Unione

## 2. Recepimento in secondaria (1/3)

### Normativa secondaria della Banca d'Italia

- **L'articolo 3 del decreto legislativo n. 116/2024** ha conferito alla Banca d'Italia il compito di emanare disposizioni di attuazione del nuovo capo II, Titolo V del TUB
- Il 13 febbraio u.s. la Banca d'Italia ha pubblicato sul proprio sito web le **disposizioni secondarie di recepimento della SMD**, incluse le nuove disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza
- Il quadro normativo in esame entrerà in vigore il **giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale**

## 2. Recepimento in secondaria (2/3)

### Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza

- Le disposizioni si dividono **in due parti**: (i) la parte prima racchiude al suo interno **12 capitoli** ed è dedicata ai **gestori di crediti in sofferenza** e agli **intermediari 106 che si iscrivono al nuovo albo ex articolo 114.5 del TUB**; (ii) la parte seconda contiene **un solo capitolo** dedicato all'estensione del perimetro di applicazione di alcune disposizioni della parte prima **alle banche e agli intermediari 106** che svolgono l'attività di **gestione di crediti in sofferenza** per conto di acquirenti di crediti in sofferenza e alle banche e agli intermediari 106 che **cedono crediti in sofferenza**
- Nel corso della consultazione i partecipanti hanno presentato **richieste di chiarimenti** sul perimetro di applicazione delle nuove norme e **limitate proposte di modifica** del testo delle disposizioni

### 3. Recepimento in secondaria (3/3)

#### Principali temi sollevati nella consultazione

- **Operazioni di cartolarizzazione senza segmentazione del rischio** → è stato confermato a titolo di collaborazione che sono **escluse** dalle nuove disposizioni in materia di gestione di crediti in sofferenza le **sole operazioni di cartolarizzazione caratterizzate da segmentazione del rischio** → il *servicing* delle cartolarizzazioni di sole sofferenze realizzate ai sensi della Legge 130 (ma prive della segmentazione del rischio) potrà quindi essere svolto anche da un gestore di crediti in sofferenza (oltre che da una banca e da un intermediario 106)
- **Limiti all'attività di acquisto crediti in proprio** → le disposizioni sono state **modificate** per precisare il rispetto del **criterio della subordinazione** → tale criterio si intende rispettato se il GBV dei crediti in sofferenza gestiti per conto di acquirenti di crediti in sofferenza è **superiore al 50% del GBV del totale dei crediti in sofferenza gestiti** (inclusi quelli acquistati in proprio a titolo definitivo)

# PARTE II

## Profili autorizzativi

- 1. Ruolo della funzione di licensing*
- 2. Profili di valutazione*
- 3. Le tempistiche*
- 4. Il procedimento autorizzativo*

Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria

# 1. Ruolo della funzione di *licensing* <sup>1/3</sup>

La Banca d'Italia autorizza l'accesso al mercato di soggetti che intendono svolgere attività bancarie e finanziarie riservate

➤ che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge

➤ per perseguire obiettivi di sana e prudente gestione, stabilità complessiva, efficienza e competitività del sistema finanziario

Come interagiscono questi due paradigmi?

# 1. Ruolo della funzione di *licensing* <sup>2/3</sup>

## Profili di analisi e requisiti

### PROFILI CIVILISTICI



- Verifica del rispetto delle disposizioni civilistiche in materia di costituzione di società di capitali, organi sociali, statuto
- Profili giuridico / legali con impatti sulla conformità alle norme

### PROFILI AMMINISTRATIVI




- Legge 241/90 e Regolamento Banca d'Italia 21/07/2021, come tutela per la parte e per l'Istituto

### PROFILI PRUDENZIALI E DI COMPLIANCE



- Requisiti formali
- Requisiti organizzativi, di trasparenza e tutela
- Requisiti prudenziali

# 1. Ruolo della funzione di *licensing* <sup>3/3</sup>



## 2. Profili di valutazione

I requisiti di accesso per i c.d. Credit Servicer sono definiti a livello regolamentare, indicati nelle Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza e sintetizzati nelle seguenti 3 macro-tematiche



## 2. Profili di valutazione - Partecipanti al capitale



**PARTECIPANTI AL  
CAPITALE**

### Cosa prevedono le Disposizioni?

I soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate in un gestore di crediti in sofferenza devono possedere i requisiti di onorabilità e soddisfare i criteri di correttezza e reputazione (no solidità finanziaria)

La Banca d'Italia può inoltre valutare:

- ogni precedente penale o indagine penale a carico di partecipanti qualificati e non
- la struttura del gruppo di appartenenza che non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza
- stretti legami tra gestore, o soggetti del gruppo di appartenenza, e altri soggetti

### Aspettative di *licensing*

- Descrivere in maniera completa ed esaustiva l'intero progetto imprenditoriale
- Illustrare un quadro chiaro dell'assetto proprietario e del gruppo societario di appartenenza con disclosure di eventuali cambi organizzativi in corso
- Fornire adeguata disclosure su (i) precedenti o indagini penali, coinvolgimento in procedure concorsuali e (ii) eventuali legami che possano generare conflitti di interesse
- Selezionare partecipanti affidabili e professionali, dotati di adeguate capacità finanziarie per fornire il *funding* necessario allo sviluppo dell'iniziativa

## 2. Profili di valutazione - Esponenti aziendali

### Cosa prevedono le Disposizioni?

Gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e criteri di correttezza e competenza

La Banca d'Italia riceve:

- l'elenco nominativo di tutti i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, con indicazione delle generalità complete ed esperienze pregresse
- il verbale della riunione nel corso della quale l'organo competente ha verificato il possesso dei requisiti di idoneità degli esponenti aziendali

### Aspettative di *licensing*

- Coinvolgere professionalità adeguate al business
- Preservare il bilanciamento dei compiti di supervisione e gestione
- Definire le deleghe e allocare le competenze in modo chiaro per garantire un'adeguata dialettica interna e l'assunzione consapevole e ponderata delle decisioni
- Evitare sovrapposizioni di ruoli che possano incidere sulla funzionalità degli organi
- Prevedere adeguati presidi per il rischio di conflitti di interesse derivanti dai legami tra soci, esponenti e soggetti terzi



**ESPONENTI AZIENDALI**

## 2. Profili di valutazione - PdA 1/3

### Cosa prevedono le Disposizioni?

Indicare obiettivi di sviluppo, attività programmate e strategie funzionali alla loro realizzazione:

- **mission e obiettivi aziendali**: finalità e obiettivi di sviluppo dell'iniziativa
- **attività**: caratteristiche dell'attività di gestione crediti, di gestione degli eventuali reclami, di ricezione e detenzione dei fondi dai debitori, tipologia e nazionalità dei debitori ceduti e degli acquirenti nonché caratteristiche dei portafogli di crediti che si prevede di gestire
- **mercato di riferimento e posizionamento**: area geografica e posizionamento sul mercato

### Aspettative di *licensing*

- L'iniziativa deve esprimere un **razionale chiaro coerente con i vincoli del nuovo framework**
- Assicurare coerenza delle **attività accessorie** che si intende svolgere con il *core business*, nel rispetto dei **limiti previsti dalle norme**
- **Il processo di pianificazione strategica** deve essere strutturato e idoneo a supportare lo sviluppo dell'operatività, anche tenendo conto dei **risultati pregressi** per gli operatori già attivi
- Individuare obiettivi di **posizionamento sul mercato** coerenti con le linee di sviluppo e con le caratteristiche del mercato di riferimento



### PROGRAMMA DI ATTIVITA'

I - Descrizione delle linee di sviluppo dell'operatività

## 2. Profili di valutazione - PdA 2/3

### Cosa prevedono le Disposizioni?

Per i primi tre esercizi illustrare:

- previsioni su volumi
- evoluzione dei portafogli gestiti
- struttura e sviluppo costi e ricavi
- investimenti programmati e coperture finanziarie
- prospetti previsionali
- la stima del fabbisogno

Il documento prefigura anche scenari avversi e relativi impatti

La Banca d'Italia valuta:

- la coerenza delle informazioni
- l'attendibilità delle previsioni
- l'adeguatezza del programma

La Banca d'Italia può richiedere:

- interventi di modifica al PdA
- fornire indicazioni su linee di sviluppo

**N.B. Verrà fornito un prospetto excel in sede istruttoria contenente tali informazioni**

### Aspettative di *licensing*

Il programma di attività deve contenere previsioni che possano assicurare nel continuo l'ordinato svolgimento dell'attività attraverso:

- la coerenza della pianificazione strategica e la sostenibilità dei piani di sviluppo dell'attività anche rispetto al mercato di riferimento
- la coerenza delle informazioni e l'attendibilità delle previsioni formulate
- le condizioni di equilibrio reddituale e finanziario per l'arco temporale di riferimento (anche mediante analisi di scenario)
- Idonea struttura di *funding* a supporto dello sviluppo del business

Anche in assenza di requisiti prudenziali e di capitale le condizioni reddituali, finanziarie e patrimoniali devono assicurare il corretto presidio dei rischi attraverso l'ordinato svolgimento dell'attività



### PROGRAMMA DI ATTIVITA'

*II - Relazione previsionale sui profili tecnici e di adeguatezza reddituale e finanziaria*

## 2. Profili di valutazione - PdA 3/3

### Cosa prevedono le Disposizioni?

RSO allegato A:

- **Parte I - Sistema di amministrazione e controllo:** soluzioni scelte per assicurare efficienza e dialettica nel processo decisionale
- **Parte II - Struttura organizzativa e sistema dei controlli interni:** organigramma/fuzionigramma aziendale, deleghe, meccanismi di controllo interno, procedure interne, esternalizzazioni
- **Parte III - Gestione dei rischi:** presidi organizzativi per identificare, misurare, valutare, gestire e contrare i rischi
- **Parte IV - Sistemi informativi:** procedure informatiche, controlli sulla qualità dei dati, presidi per la sicurezza del sistema informatico e la riservatezza dei dati

### Aspettative di *licensing*


- Garantire un assetto organizzativo e dei controlli interni adeguato anche considerando il ricorso all'esternalizzazione
- Prevedere un regolamento interno che definisca in modo chiaro l'allocazione di compiti e responsabilità e la separatezza tra funzioni operative e di controllo, anche in relazione alla gestione dei fondi
- Strutturare efficaci presidi per monitorare l'attività di gestione dei crediti esternalizzata anche in relazione al divieto per gli *outsourcer* di ricevere e detenere fondi
- Garantire presidi organizzativi per la tutela dei debitori adeguati
- Impiegare risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate a presidiare i rischi tipici dell'attività svolta



### PROGRAMMA DI ATTIVITA'


III - Relazione sulla struttura organizzativa

# 3. Le tempistiche



<sup>(1)</sup> Periodo transitorio Art. 3 del D.lgs. n. 116/2024 «Disposizioni transitorie e finali»

# 4. Il procedimento autorizzativo



# PARTE III

## Profili di tutela

- 1. Le norme a tutela del debitore ceduto*
- 2. Vigilanza di tutela sui gestori dei crediti*

Dipartimento Tutela clientela ed educazione finanziaria

# 1. Le norme a tutela del debitore ceduto

## TUB

- Nuovo Capo II del Titolo V del TUB - Acquisto e gestione crediti in sofferenza
  - Art. 114.8 - Principi generali
  - Art. 114.10 - Informativa ai debitori ceduti
  - Art. 114.14 - Reclami ed esposti
- Modifiche al Titolo VI TUB per estensione poteri di controllo BI

## Disposizioni di trasparenza

- Nuova Sezione VII-Ter Acquisto e Gestione di crediti in sofferenza contenente le norme di tutela del debitore ceduto attuative del nuovo Capo II, Titolo V TUB
- Applicazione dell'impianto generale di trasparenza

## Disposizioni ABF

- Obbligo per i gestori di aderire all'ABF secondo le modalità previste dalle relative Disposizioni

# 1. Le norme a tutela del debitore ceduto - Principi generali

## Gli acquirenti e i gestori dei crediti devono:



- comportarsi secondo correttezza, diligenza e trasparenza
- fornire informazioni corrette, chiare e non ingannevoli
- garantire la riservatezza dei dati personali
- nelle comunicazioni con i debitori agire senza molestia, coercizione o indebito condizionamento

**Responsabilità del gestore di crediti in sofferenza per il rispetto, da parte dei soggetti terzi cui ha esternalizzato le attività, delle disposizioni di tutela dei debitori ceduti**

# 1. Le norme a tutela del debitore ceduto - Informativa individuale

Obbligo del gestore di **informare individualmente** il debitore ceduto dell'avvenuta cessione mediante supporto cartaceo o altro supporto durevole **dopo la cessione** e in ogni caso **prima dell'avvio di azioni di recupero del credito successive alla cessione**



**CHI**: il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario 106 di cui si avvale l'acquirente per la gestione di tali crediti




**COME**: su supporto cartaceo o altro supporto **durevole**, in un linguaggio **chiaro e comprensibile**, tenendo conto delle caratteristiche delle categorie di clientela alle quali è destinata



**QUANDO**: dopo la cessione e in ogni caso **prima dell'avvio di azioni di recupero del credito successive alla cessione** e ogni qualvolta sia richiesta dal debitore ceduto

# 1. Le norme a tutela del debitore ceduto - Contenuto min. informativa



- notizia dell'avvenuta cessione (data dell'operazione e dell'efficacia)
- dati identificativi acquirente
- dati identificativi gestore
- riferimenti dell'autorizzazione ed estremi dell'iscrizione nell'albo del gestore
- dati identificativi soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali
- punto di contatto per il debitore presso il gestore e presso gli esternalizzati
- importo dovuto dal debitore (capitale, interessi, commissioni e altri oneri)
- dichiarazione attestante che continua ad applicarsi al rapporto ceduto tutta la normativa europea e nazionale (esecuzione dei contratti, tutela dei consumatori, diritti del debitore, diritto penale)
- autorità a cui presentare esposto (autorità dello Stato in cui il debitore risiede / ha la sede legale)

# 1. Le norme a tutela del debitore ceduto - Casi ulteriori di informativa



COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA: punto di contatto



NOMINA NUOVO GESTORE: dati identificativi e di contatto di tale nuovo soggetto, riferimenti dell'autorizzazione ed estremi dell'iscrizione nell'albo ex art. 114.5 TUB

**IN PROSPETTIVA (art. 114.10, co. 5, TUB)**: Banca d'Italia, al fine di assicurare la trasparenza nei confronti del debitore ceduto, può identificare ulteriori casi in cui il debitore ceduto è destinatario di una informativa sulla cessione di un credito o di un contratto, disciplinando modalità e contenuti della comunicazione

# 1. Le norme a tutela del debitore ceduto - Reclami, esposti, ricorsi



## Reclami

- Obbligo per il gestore di adottare procedure per la gestione dei reclami presentati dei debitori ceduti
  - *GL EBA*
  - *Sezione XI, paragrafo 3, disposizioni trasparenza*



## Esposti

- I debitori ceduti possono presentare alla Banca d'Italia esposti relativi agli acquirenti, ai gestori o ai soggetti cui sono state esternalizzate funzioni aziendali



## Arbitro bancario finanziario

- Gestore di crediti in sofferenza è tenuto ad aderire all'ABF
- «cliente» è anche il debitore ceduto

## 2. Vigilanza di tutela sui gestori dei crediti

### Lo «*status*» di intermediario vigilato



#### ART. 114.13 TUB - RINVIO

Ai gestori di crediti in sofferenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute [...] nel titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti)

#### SEZ. VII-TER, § 3 DISPOSIZIONI DI TRASPARENZA - PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI APPLICABILI

Ai gestori di crediti in sofferenza si applicano, **con alcune eccezioni che tengono conto della specifica operatività**, le disposizioni concernenti:



- La «parte generale» (Sezione I)
- I contratti (Sezione III)
- Le comunicazioni alla clientela (Sezione IV)
- I controlli (Sezione X)
- I requisiti organizzativi (Sezione XI)



#### ART. 128 TUB - CONTROLLI DI TUTELA

I poteri della Banca d'Italia sul Titolo VI si applicano anche ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni di tutela del debitore ceduto previste dal titolo V, capo II, e delle relative disposizioni attuative

## 2. Vigilanza di tutela sui gestori dei crediti


Pieno coinvolgimento degli organi di governo, gestione e controllo, affinché si sviluppi e sia mantenuta nel tempo una cultura aziendale orientata in maniera proattiva verso i bisogni e gli interessi dei clienti

**Cultura aziendale orientata al cliente**



- *Framework* di regole, adeguati assetti organizzativi, procedurali e di controllo per identificare e mitigare i rischi ai quali i clienti possono essere esposti
- *Reporting* agli Organi di Vertice per orientare l'assunzione delle principali scelte aziendali

**Presidi organizzativi e di controllo**



*Self assessment* entro 6 mesi dall'autorizzazione per valutare l'adeguatezza degli assetti di governo in materia di tutela e identificare eventuali profili di debolezza nelle relazioni con la clientela, tenendo in considerazione anche le doglianze ricevute

**Interlocuzioni con la Vigilanza**



## 2. Vigilanza di tutela sui gestori dei crediti

Potenziale pluralità di  
soggetti coinvolti (acquirente  
banca, Int. 106, OICR, etc.)



adeguate forme di  
coordinamento fra tutti gli  
attori per assicurare che il  
debitore riceva le  
informazioni relative alla  
propria posizione

Informativa individuale al  
debitore ceduto



- *Policy* interna
- Ufficio reclami
- Procedure di gestione
- *Reporting* ai Vertici Aziendali
- Analisi dei dati per migliorare la qualità della relazioni con la clientela, anche ai fini della definizione di specifici indicatori di rischio

Reclami



## 2. Vigilanza di tutela sui gestori dei crediti

### Comunicazione della Banca d'Italia in materia di operazioni di cessione dei rapporti giuridici, 12 aprile 2024

L' informativa come strumento di tutela del debitore ceduto

La prospettiva di complementarietà rispetto agli obblighi informativi normativamente previsti

Ampia cooperazione fra tutti gli attori coinvolti a beneficio della clientela

# PARTE IV

## Profili di Vigilanza ongoing

- 1. Aspettative di vigilanza*
- 2. Ciclo di vigilanza post-autorizzazione*
- 3. Segnalazioni di vigilanza*

Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria

# 1. Aspettative di vigilanza

- ✓ Mantenimento della centralità della Banca d'Italia nella supervisione del mercato secondario dei crediti, attraverso un **controllo complessivo sull'intera "filiera del credito"**, in continuità con le scelte effettuate dal legislatore in materia di *servicing* nelle operazioni di cartolarizzazione
- ✓ Modello di supervisione prevalentemente incentrato sul **rispetto delle norme che recepiscono la disciplina europea ex SMD**, valutando anche il presupposto per l'adozione di provvedimenti
- ✓ Presidio dei rischi legati alla gestione delle sofferenze, nell'interesse del debitore e del sistema nel suo complesso. Focus su:
  - requisiti organizzativi
  - requisiti degli esponenti e dei partecipanti al capitale
  - efficienza della gestione
- ✓ Applicazione del principio di **proporzionalità**, al fine di preservare le condizioni ritenute indispensabili per l'efficienza e la trasparenza del mercato secondario delle sofferenze

## 2. Ciclo di vigilanza post-autorizzazione (1/2)

- ❖ **Funzionalità degli organi di governo e controllo** (dialettica interna, processi decisionali, flussi informativi, ripartizione dei ruoli, coinvolgimento del Collegio sindacale)
- ❖ **Funzionalità dell'assetto dei controlli interni con focus su:**
  - rischi operativi (legale, reputazionale, tecnologico, outsourcing)
  - presidio dell'evoluzione dei crediti gestiti e dell'andamento dei recuperi
  - ingresso in nuovi mercati
  - gestione reclami
- ❖ **Raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delineati in sede autorizzativa** (relaz. previsionale/RSO)

## 2. Ciclo di vigilanza post-autorizzazione (2/2)

- ❖ **Subordinazione della gestione c/proprio rispetto alla gestione per conto di acquirenti terzi:**
  - assicurare coerenza tra oggetto sociale e attività svolta
  - evitare disparità di trattamento con banche/106, per i quali l'acquisto di crediti comporta assorbimenti patrimoniali
  - in caso di mancato rispetto della soglia (GBV  $\geq$  50%) necessità di dialogo di vigilanza finalizzato alla riconsiderazione delle strategie di sviluppo del gestore
- ❖ **Tempestività e completezza di:**
  - comunicazioni preventive (es. req. esponenti/esternalizzazioni/operaz. rilevanti)
  - obblighi informativi nei confronti della Banca d'Italia (es. bilancio/RSO/relaz. f. di controllo)

# 3. Segnalazioni di vigilanza

## 1) Vigilanza informativa (Disposizioni, Parte Prima, Cap. 10). Obiettivi:

- verificare l'osservanza delle disposizioni sull'attività di gestione di crediti in sofferenza;
- seguire l'evoluzione dei crediti gestiti e dell'andamento dei recuperi

## 2) Indagine statistica semestrale (temporanea) :

- informazioni sui gestori: rischi (strategico/business model, operativo/reputazionale, conflitto d'interesse, crediti in conto proprio) e su struttura organizzativa
- informazioni sui recuperi (e.g. performance) sulla falsariga di attuale *survey* INFOSTAT per *servicer* vigilati
- Informazioni di bilancio (schemi di raccordo)

## 3) Segnalazioni semestrali in capo al gestore in caso di cessione dei crediti gestiti ad altro acquirente (schema uniforme)

## 4) Successiva migrazione in Matrice dei conti

# PARTE V

Novità relative alla Centrale dei rischi

*1. Aspetti relativi alla Centrale dei rischi*

Dipartimento Economia e statistica

# 1. Aspetti relativi alla Centrale dei rischi <sup>1/2</sup>

## Partecipazione alla Centrale dei rischi (CR)

La partecipazione alla CR è obbligatoria per gli acquirenti dei crediti in sofferenza che si avvalgono, per la gestione di crediti, di intermediari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, vale a dire:

- banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del TUB;
- intermediari iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB;
- gestori di crediti in sofferenza iscritti all'albo di cui all'art. 114.5 TUB

Il soggetto che gestisce i crediti cura gli adempimenti segnaletici per conto degli acquirenti.

I gestori di crediti in sofferenza, quando acquistano crediti in sofferenza in proprio, partecipano alla Centrale dei rischi.

# 1. Aspetti relativi alla Centrale dei rischi <sup>2/2</sup>

## Esonero

Gli acquirenti possono chiedere l'esonero dall'obbligo di segnalare i crediti relativi ad un'operazione di cessione nel caso in cui nessuno dei crediti fosse segnalato in CR nella rilevazione precedente la data di cessione.

## Decorrenza dell'obbligo segnaletico

Gli acquirenti di crediti in sofferenza sono tenuti a produrre le segnalazioni di Centrale dei rischi dall'acquisto di crediti in sofferenza e in ogni caso non prima della data contabile di giugno 2025, da segnalare entro il 25 luglio 2025.

# Conclusioni

- Con l'avvio del periodo transitorio ci si attende una concentrazione di istanze in un periodo limitato: criticità vs opportunità
- Le iniziative vanno ponderate adeguatamente, anche in termini di adeguamento delle risorse necessarie all'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza, considerando pure i costi di compliance derivanti dal nuovo framework normativo
- Per contenere gli oneri per l'Autorità e gli operatori è opportuno:
  - ✓ Inviare la survey e il modulo pubblicato sul sito di Banca d'Italia debitamente compilato (ove non ancora inviati)
  - ✓ Predisporre l'istanza e gli allegati avendo cura di seguire le disposizioni applicabili: documenti provvisori o lacunosi comportano aggravii e ritardi nel procedimento fino al diniego dell'autorizzazione
  - ✓ Richiedere chiarimenti via email o incontri solo in caso di esigenze indifferibili (elevata complessità)



*Grazie per l'attenzione!*

# Link e info utili

Di seguito un elenco di link e informazioni utili:

1. [Survey](#) e modulo da compilare e inviare a [RIV.Costituzioni@bancaditalia.it](mailto:RIV.Costituzioni@bancaditalia.it)
2. [Disposizioni di attuazione](#) del nuovo Capo II, titolo V, del Testo Unico Bancario sulla gestione di crediti in sofferenza, pubblicate nella GU n. 55 del 07/03/2025
3. [Resoconto della consultazione sulle disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza](#)
4. [Resoconto della consultazione sulle disposizioni di trasparenza](#)
5. [Resoconto della consultazione sulle disposizioni relative alla Circolare n. 139](#)

**N.B. Durante il workshop sono stati sollevati numerosi chiarimenti, in prevalenza già trattati all'interno delle disposizioni di attuazione e/o all'interno dei resoconti della consultazione sulle disposizioni di vigilanza (cfr. supra) che rappresentano gli unici documenti ufficiali di riferimento.**

**A titolo di collaborazione, nella tabella che segue, sono stati riportati i chiarimenti di carattere generale ricevuti con indicazioni relative a meri estratti dei documenti ufficiali, cui si rimanda per un quadro esaustivo e completo.**

**Eventuali chiarimenti sollevati in sede di workshop e non già trattati nelle disposizioni di attuazione e/o all'interno dei resoconti della consultazione sulle disposizioni di vigilanza, potranno essere oggetto di FAQ e pubblicate sul sito della Banca d'Italia.**

# Commenti 1/3

Ref.	Quesito	Indicazioni	Fonte
1	<p><b>A chi si applica?</b></p>	<p>«Le presenti disposizioni si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, che intendono promuovere iniziative per la costituzione di nuovi gestori di crediti in sofferenza;</li> <li>- alle società già esistenti che intendono esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza modificando l'oggetto sociale;</li> <li>- agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, qualora gli stessi intendano esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia, secondo quanto previsto dall'art. 114.2, comma 1, lett. c).</li> </ul> <p>Non è soggetto alla preventiva autorizzazione da parte della Banca d'Italia prevista dal presente Capitolo l'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gestori, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per conto degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k), del medesimo decreto da essi gestiti, con riferimento ai crediti concessi o acquistati dai predetti organismi di investimento collettivo del risparmio;</li> <li>- banche, anche con riferimento ai crediti dalle stesse concessi o acquistati;</li> <li>- intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, anche con riferimento ai crediti dagli stessi concessi o acquistati, se l'attività è esercitata in Italia.</li> </ul> <p>Non è altresì soggetto alla preventiva autorizzazione da parte della Banca d'Italia prevista dal presente Capitolo l'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza effettuata nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, quando l'acquirente di crediti in sofferenza è una società veicolo per la cartolarizzazione di cui all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/2402.</p> <p>È altresì esclusa dall'ambito di applicazione del presente Capitolo l'attività di gestione di crediti in sofferenza esercitata, sulla base di un accordo di esternalizzazione di funzioni aziendali e fermo restando il possesso della licenza eventualmente necessaria per lo svolgimento della o delle attività esternalizzate, per conto di: a) gestori, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) banche; c) intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130; d) gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB e delle presenti Disposizioni.»</p> <p>«Si chiarisce che: (i) i gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB non sono tenuti ad ottenere la licenza ex articolo 115 TULPS per la gestione delle sofferenze; tale attività rientra nell'ambito dell'operatività consentita con l'ottenimento dell'autorizzazione prevista dal TUB; (ii) l'autorizzazione prevista dall'articolo 114.6 del TUB è necessaria per lo svolgimento dell'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di un acquirente di crediti in sofferenza classificati in tale stato all'atto dell'acquisto. Di conseguenza, nel caso in cui la classificazione in stato di sofferenza avvenga successivamente all'affidamento dell'attività di recupero stragiudiziale ad un soggetto provvisto della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, quest'ultimo potrà continuare a gestire tali crediti senza chiedere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB. Viceversa, ove detto credito venga successivamente ceduto a un acquirente di crediti in sofferenza, l'attività di recupero rientra nel campo di applicazione del Capo II del Titolo V del TUB. L'acquirente sarà quindi tenuto a nominare per la gestione una banca, un intermediario 106 ovvero un gestore di crediti in sofferenza autorizzato.»</p>	<p>Estratto delle <a href="#">Disposizioni</a> di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza, pag. 19 <sup>(1)</sup></p> <p>Estratto della <a href="#">Tavola</a> di Resoconto della consultazione sulle disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza, pag. 6 <sup>(1)</sup></p>

<sup>(1)</sup>Tale estratto è da leggersi unitamente alle parti mancanti della Tavola cui si rimanda, quale unico documento ufficiale di riferimento.

# Commenti 2/3

Ref.	Quesito	Indicazioni	Fonte
2	<b>A quali crediti si applica?</b>	<p>«La nuova disciplina si applica all’acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza, vale a dire ai crediti “concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza secondo le disposizioni attuative della Banca d’Italia”. Le Disposizioni, in linea con il mandato del TUB, individuano il perimetro delle “sofferenze” la cui definizione coincide con quella contenuta nella Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei conti). Le nuove previsioni si applicano ai crediti originati da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti (sono quindi esclusi crediti “originati” da imprese commerciali) quando detti crediti sono classificati in sofferenza secondo le Disposizioni.</p> <p>«Si conferma che: (i) il nuovo impianto normativo si applica con riguardo a crediti che siano classificati in sofferenza al momento della cessione all’acquirente di crediti in sofferenza; e (ii) le cessioni di crediti diversi dalle sofferenze rimangono sottoposte alla vigente disciplina che riserva l’attività di acquisto crediti a soggetti abilitati (cfr. articolo 106 TUB e DM 53/2015 come modificato dal D.gs 116/2024). Resta fermo che le nuove regole troveranno applicazione nel caso in cui una banca o altro soggetto abilitato alla concessione di finanziamenti che abbia – dopo l’acquisto – classificato i crediti in stato di sofferenza intenda successivamente cederli a terzi.»</p> <p>«Ricadono nell’ambito di applicazione del D.lgs. 116/2024 le operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto esclusivamente crediti in sofferenza realizzate ai sensi della Legge 130 e prive della segmentazione del rischio; in queste operazioni quindi l’attività di gestione dei crediti in sofferenza cartolarizzati può essere svolta da una banca, da un intermediario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 TUB, oppure da un gestore di crediti autorizzato ai sensi dell’articolo 114.6 del TUB.»</p> <p>«In caso di nomina di un gestore di crediti in sofferenza, a quest’ultimo faranno capo anche le attività di verifica della conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo (cd. funzioni di master servicer).»</p>	Estratto della <a href="#">Tavola</a> di Resoconto della consultazione sulle disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza, pag. 3 e 4 <sup>(1)</sup>
3	<b>E’ possibile esternalizzare?</b>	In linea generale, i gestori di crediti in sofferenza possono esternalizzare a un fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza lo svolgimento di tutte le attività di gestione di crediti in sofferenza relative a uno o più portafogli di crediti, nella misura in cui svolgono direttamente le attività di gestione di crediti in sofferenza relative ad altri portafogli.	Estratto della <a href="#">Tavola</a> di Resoconto della consultazione sulle disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza, pag. 24 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup>Tale estratto è da leggersi unitamente alle parti mancanti della Tavola cui si rimanda, quale unico documento ufficiale di riferimento.

# Commenti 3/3

Ref.	Quesito	Indicazioni	Fonte
4	<b>Si applica la normativa AML</b>	<i>Allo stato il gestore di crediti in sofferenza non è incluso nella lista dei soggetti obbligati ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Di conseguenza non è prevista l'adozione di disposizioni secondarie in materia da parte della Banca d'Italia.</i>	Estratto della <a href="#">Tavola</a> di Resoconto della consultazione sulle disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza, pag. 23 <sup>(1)</sup>
5	<b>Si applica la normativa DORA</b>	<i>Allo stato il gestore di crediti in sofferenza non è incluso nella lista delle entità a cui si applica il Regolamento 2022/2554.</i>	<a href="#">Art. 2 «Ambito di applicazione</a> del Regolamento 2022/2554 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup>Tale estratto è da leggersi unitamente alle parti mancanti della Tavola cui si rimanda, quale unico documento ufficiale di riferimento.